

Legge di stabilità 2014

Evidenze sulle materie lavoristiche

Comma 133

Si differiscono i termini al 31 marzo 2014 per la stipula di accordi collettivi per la stabilizzazione di associati in partecipazione (articolo 7 bis 76 / 2013, convertito con legge 99 / 2013).

Conseguentemente vengono traslati i termini al 31 luglio 2014 per il deposito degli atti e di quanto necessario al perfezionamento dei contratti.

Comma 135

Soppressione del limite delle “ultime sei mensilità” per la restituzione del contributo ASPI nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.

Comma 136

Abrogazione del comma 39 della 92 / 2012 che riduceva al 2,6% il contributo da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. L'aliquota risale al 4% come previsto dall'articolo 12 comma 1 del 276 / 2003.

Comma 180

Costituzione fondo per la incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili d'impresa e la diffusione dei piani azionariati rivolti ai dipendenti. La dotazione è di 2 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni di euro per il 2015.

Comma 183

Finanziamento di 600 milioni per il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga (che si aggiungono ai 1.000 milioni di euro previsti dalla 92 / 2012), di 40 milioni per i contratti di solidarietà di cui alla 236 / 1993, di 50 milioni di euro delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività.

Comma 184

Destinazione di una somma di 30 milioni di euro dal Fondo Sociale per occupazione e formazione per il riconoscimento della CIG in deroga per il settore della pesca.

Comma 185

Soppressione del termine del 31 ottobre 2013 per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali (commi da 4 a 14 legge 92 / 2012) e per l'adeguamento di fondi preesistenti (commi da 42 a 45 legge 92 / 2012).

Inserimento nel comma 11 articolo 3 legge 92 / 2012 della previsione della prestazione per “assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente”.

Aggiunta del comma 19 bis all'articolo 3 della legge 92 / 2012 che prevede: in caso di stipula di accordi per settori, tipologie di datori di lavoro, classi dimensionali già coperte dal fondo di cui all'articolo 19 dalla data di decorrenza del nuovo fondo non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore del Fondo residuale sulla base delle stime dell'INPS può proporre il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, secondo quanto previsto dai commi 29 e 30 dello stesso articolo.

Aggiunta del comma 19 ter sulla sospensione dell'obbligo di contribuzione al Fondo residuale qualora risultino in corso alla data del 1° gennaio 2014 procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4. Tale sospensione ha efficacia fino al

completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. Nel caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014 l'obbligo di contribuzione è ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.

Relativamente alle prestazioni nel comma 20 dell'articolo 19 si prevede che queste siano non "inferiori" a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile. Nella stesura originaria la previsione è che le prestazioni non potevano essere superiori. Per assicurare l'immediata operatività del fondo residuale viene fissata l'aliquota allo 0,5 % e si conferma la possibilità di fissare addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.

Comma 186

Incremento del 10% dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui alla 863 / 1984. Si evidenzia che con la 78 / 2009 l'elevazione, attraverso il rifinanziamento annuale, era riconosciuta nella misura del 20%.

Comma 187

Integrazione del comma 3 ter dell'articolo 9 del 148 / 1993, convertito dalla 236 / 1993, sulla possibilità di prevedere incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro (si rimanda al decreto del Ministero del Lavoro n. 264 / 2013 che aveva già definito fattispecie e modalità).

Comma 190

Differimento termini, dal 2014 al 2017, delle disposizioni previste dall'articolo 41 comma 7 legge 289 / 2002 (integrazione salariale lavoratori licenziati da enti non economici e in sanità privata). Per quest'ultima il limite dimensionale dell'azienda viene ridotto da 1.500 a 1.300 unità (articolo 1 comma 5 decreto legge 108 / 2002).

Comma 207

LSU. Per 100 milioni di euro di cui al decreto legge 3 / 1997 (Provincia di Napoli e Comune di Palermo), per 1 milione di euro di cui alla 244 / 2007 art. 2 comma 552 (stabilizzazione in comuni con meno di 50.000 abitanti), per 25 milioni di euro per fare fronte alla situazione di necessità della regione Calabria (arretrati 2013 LSU LPU).

Commi 208 – 214

LSU. Stabilizzazione, patto di stabilità, divieto di stipula di nuove convenzioni e nullità delle stesse, proroga contratti a tempo determinato per favorire la stabilizzazione.

Comma 215

Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro con la dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 con il fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione. Si rimanda a un successivo decreto non regolamentare da emanare dal Ministero del lavoro per finanziare politiche attive del lavoro tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di "ricollocazione".

Comma 219

Estensione dell'utilizzo delle risorse della riprogrammazione del Fondo di rotazione, se coerente con gli obiettivi del Piano di azione e coesione, per finanziare l'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1 legge 76 / 2013.

All'art. 3 comma 1 sempre del 76 / 2013 si prevede di assicurare priorità nella disponibilità delle misure delle istanze positivamente istruite nell'ambito degli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici".

Anticipazione contributi a valere sul Fondo sociale europeo.

Facoltà di proroga alle province dei contratti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego nonché l'avvio del Piano "Garanzia per i giovani".